

TI_GERICHTE 12.2020.60 vom 6. Oktober 2020

TI Tribunale d'appello, 2020-10-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2020.60

FR: TI_GERICHTE 12.2020.60 du 6 octobre 2020

IT: TI_GERICHTE 12.2020.60 del 6 ottobre 2020

Regeste

Ricusa pretore - reclamo

Erwägungen

E. 6

ottobre 2020 /jh In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani vicecancelliere: Bettelini sedente per statuire nella causa inc. n. SO.2019.3322 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa c volta a ottenere la ricusazione del Pretore nella causa formante l'inc. n. OR.2019.90 promossa con petizione 13 maggio 2019 da PI 1 contro RE 1 patrocinata dall'avv. PA 1 a sua volta mirante a ottenere la condanna della convenuta al pagamento di fr. 69'230.50; istanza alla quale la PI 1 si è opposta, così come ha fatto il ricusando Pretore CO 1, e che il Pretore Matteo Pedrotti ha respinto con sentenza 4 maggio 2020, caricando all'istante le spese di fr. 300.-; reclamante l'istante RE 1, che con atto 15 maggio 2020 chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere l'istanza di ricusa e di conseguentemente fare divieto al Pretore CO 1 di procedere a ogni ulteriore trattazione della causa inc. n. OR.2019.90 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, con protesta di spese e ripetibili; preso atto che il Pretore CO 1 non ha prodotto alcuna risposta nel termine impartitogli; mentre la PI 1, con scritto

E. 8

Da ultimo, a detta della ricorrente, il primo giudice avrebbe pure erroneamente soppesato l'importanza del comportamento processuale del Pretore CO 1 che, invece di sospendere la procedura in attesa dell'esito della ricusa, ha continuato a trattare la pratica e ad assumere le prove. Questo in un contesto nel quale da una parte l'attrice lo aveva sollecitato, con scritto 18 luglio 2019, a definire la pratica al più presto, mentre dall'altra la convenuta lo aveva, a sua detta, a più riprese reso attento sull'opportunità di sospendere il suo operato nella procedura. La ricorrente non spiega tuttavia perché questo fatto costituirebbe un motivo per imporre una decisione di ricusazione e già per ciò solo, su questo tema, la sua impugnativa è irricevibile per carente motivazione. Ciò posto, RE 1 non può essere seguita nemmeno in questa sua presa di posizione. In effetti, se da un lato come indicato dal Pretore Matteo Pedrotti, la sospensione della procedura giudiziaria - ad eccezione dell'evasione delle questioni urgenti e improrogabili - a fronte di una domanda di ricusazione del giudice incaricato di trattare la stessa appare essere ragionevole e consigliata per motivi di economia procedurale, dall'altro non è possibile dedurre dalla violazione di questo "principio" una prevenzione o una parvenza di prevenzione del magistrato in questione. In assenza di ulteriori indizi che possano far pensare che questo modo di agire derivi da una sua parzialità nella trattazione della vertenza, sarebbe errato considerarlo quale fondamento per l'accoglimento della domanda di ricusazione, essendo i motivi che ne potrebbero essere

all'origine innumerevoli e legati a questioni che esulano dalla vicinanza a una parte e alle sue tesi piuttosto che all'altra.

E. 9

Per tutto quanto precede il reclamo deve essere respinto, nella misura in cui è ricevibile. Le spese processuali di questo giudizio vanno poste a carico della reclamante, risultata soccombente (art. 106 CPC). Non si assegnano né ripetibili né indennità d'inconvenienza. Per questi motivi, richiamati l'art. 106 CPC e la LTG decide: 1. Il reclamo 15 maggio 2020 di RE 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile. 2. Le spese processuali della procedura di reclamo di complessivi fr. 500.- sono a carico della reclamante. Non si attribuiscono né indennità né ripetibili. 3. Notificazione: - - - Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello II presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici (pagina seguente) Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF). Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un'istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.